

Family Trust e pianificazione del trasferimento della ricchezza familiare



Sabrina Numa

2 casi di trust


20 gennaio 2021

È guerra tra i beneficiari.....

- I fatti di cui vi voglio rendere partecipi riguardano il primo trust di cui assunsi l'incarico di trustee. Ho scelto questo perché si tratta di un trust di solidarietà familiare, perché le vicende dei protagonisti hanno imposto nel tempo diversi cambi di rotta nello svolgimento del nostro incarico, perché ha messo alla prova non solo le nostre competenze professionali, ma anche il nostro equilibrio emotivo.

I fatti

- Nel 2004 un Notaio forlivese ci coinvolge nelle vicende della Famiglia Rossi: il Sig. Carlo, allora novantatreenne, e la moglie Maria, anch'essa novantatreenne, hanno due figli Mario e Anna, entrambi coniugati. Mario ha una figlia, Francesca, di anni 35 e Anna ha tre figli: Agnese di anni 36, Alessandra di anni 31 e Luca di anni 29. Il Sig. Carlo è preoccupato per le vicende imprenditoriali del figlio Mario, prossime ad una procedura concorsuale e, essendo in età avanzata, teme che la successione ereditaria in favore del figlio possa essere destinata al soddisfacimento dei crediti vantati da Banche e fornitori ai quali il figlio Mario ha rilasciato fidejussioni personali. Desidera quindi individuare uno strumento che possa salvaguardare il suo patrimonio dalle vicende personali degli eredi dopo la sua morte.
- Insieme al Notaio decidiamo di istituire un trust trasparente regolato dal diritto inglese il cui termine iniziale è la data istitutiva ed il termine finale è il compimento di trent'anni dal termine iniziale: Carlo e Maria destinano a favore di Mario ed Anna beneficiari finali, tutto il loro patrimonio consistente in una discreta disponibilità liquida, investimenti azionari e numerose proprietà immobiliari. La nostra società viene nominata trustee dello strumento con un incarico assolutamente discrezionale.



- Carlo e Maria, finché in vita, sono beneficiari principali e Carlo, come definito in atto istitutivo è anche il primo guardiano del trust.
- Il fondo in trust, come premesso, è eterogeneo e composto da diverse proprietà che consentono un discreto reddito annuale, destinato integralmente al soddisfacimento delle esigenze di vita dei disponenti.
- Nel corso del 2005 la situazione finanziaria di Mario si aggrava definitivamente e a settembre viene dichiarato il fallimento della sua società con conseguente richiesta di escussione fidejussoria da parte di tutti i creditori garantiti. In questa fase il trustee non è coinvolto nelle vicende personali in quanto Carlo, con la disponibilità di reddito erogata periodicamente dal trust, riesce ad intervenire finanziariamente nelle necessità quotidiane di Mario.
- Le condizioni di salute di Maria si compromettono alla fine del 2005, tanto da comportare il ricovero in una struttura di assistenza. Maria muore a settembre del 2006.
- Carlo rimane nella casa coniugale, facente parte del fondo in trust, assistito da una badante che risiede con lui e continua a sostenere personalmente il figlio Mario in quanto, nonostante l'età, è lucidissimo ed attivo.

- Dopo la morte della moglie Maria, Carlo ci convoca e ci racconta che, nell'arco degli ultimi anni prima dell'istituzione del trust, ha a più riprese dato somme considerevoli al figlio Mario ammontanti ad un totale di circa € 600.000,00 mentre non ha dato nulla alla figlia Anna, comunque consapevole degli aiuti economici del padre a Mario ma all'oscuro dell'importo esatto; Carlo vorrebbe equilibrare le elargizioni ai figli, ci fornisce i documenti che attestano quanto dato a Mario e ci chiede di tenere in conto le somme quando ci troveremo a distribuire il fondo ai beneficiari finali. Provvediamo a trascrivere la volontà nel libro degli eventi, conservando ovviamente tutti i documenti a supporto.
- Le condizioni di salute di Carlo si aggravano improvvisamente nel 2008 e Carlo vuole che nel ruolo di guardiano gli subentri la figlia Anna che accetta l'incarico. Carlo muore alla veneranda età di novantasette anni nel mese di luglio.

- La morte di Carlo segna una svolta nello svolgimento del nostro incarico di trustee, perché Carlo, nonostante l'età avanzata, è rimasto fino all'ultimo un'autorevole presenza nella vita dei suoi figli consentendoci una gestione dello strumento del tutto serena, accollandosi le problematiche finanziarie del figlio in prima persona, lasciandocene pressoché indenni.
- Poco tempo dopo il decesso del padre, Mario ci chiede i termini di amministrazione del reddito e, sapendo delle sue difficoltà economiche e sapendo che nel frattempo non è stato in grado di soddisfare alcuna garanzia ai creditori, decidiamo, sentito il parere favorevole del guardiano, di procedere ad un'equa distribuzione ai beneficiari finali con cadenza semestrale. In quel periodo la casa coniugale di Mario viene messa all'asta dal Tribunale e lo stesso ci richiede di intervenire: anche in questo caso, sentito il parere favorevole della sorella Anna, avendone discrezionalmente la facoltà, decidiamo di intervenire in asta e riusciamo ad aggiudicarci la casa per la somma di € 290.000,00 che, non essendo nella disponibilità liquida immediata del fondo, ha comportato l'accensione di un mutuo ipotecario.

- Nonostante il reddito del fondo consenta di riconoscere a ciascun beneficiario finale una somma annua di circa 40.000,00 euro, Mario si presenta spesso presso i nostri uffici facendoci presente che quanto eroghiamo non gli è sufficiente e ci fa continue pressioni per vendere beni del fondo in modo da poter disporre di una liquidità maggiore.
- Circa un anno dopo la morte di Carlo, Mario richiede alla sorella Anna di terminare anticipatamente il trust in modo che gli vengano attribuiti direttamente i beni: Anna da un lato si sente moralmente impegnata a rispettare le volontà del padre e dall'altro è consapevole che l'attribuzione del fondo al fratello comporterebbe l'aggressione del patrimonio da parte dei creditori, per cui con l'appoggio della sua famiglia rifiuta la proposta di Mario.
- È a questo punto che la situazione trascende e Mario diventa una scheggia impazzita: innanzitutto comincia a fare pressioni ai funzionari del ramo private di un primario istituto bancario che detiene gli investimenti azionari del trust, cercando di ottenere ragione alle sue continue richieste di denaro, addirittura con minacce tanto che, come trustee, veniamo convocati e ci vengono richieste spiegazioni dettagliate sull'andamento delle vicende fra i due fratelli.

- Poi Mario, seguendo una mattina la sorella Anna, la aggredisce per strada, la picchia e, spintonandola a terra, le causa la rottura di un braccio. Immediatamente dopo, reduce dall'aggressione, suona ai nostri uffici e minaccia di morte sia me che i miei figli in quanto Mario attribuisce a me, legale rappresentante della società trustee, i dinieghi alle sue continue richieste.
- Questo episodio ha dato inizio ad un'annosa vicenda che si è conclusa solo di recente. Accenno brevemente, e solo per obbligo di cronaca, al fatto che Mario è stato denunciato ai Carabinieri sia da me che dalla sig.ra Anna, che i Carabinieri, oltre a "monitorarci" quotidianamente per settimane, hanno provveduto a sequestrare le numerose armi che Mario deteneva in casa, pur con regolare porto d'armi, che c'è stato un processo dove Mario ha patteggiato ed il tutto si è risolto con una condanna a 10 mesi con sospensione condizionale.
- Rimane a questo punto la definizione della posizione beneficiaria nell'ambito di rapporti umani definitivamente compromessi sia tra Mario ed Anna che tra Mario ed il trustee. Decidiamo per tutelare i nostri interessi come trustee e quelli della sig.ra Anna, beneficiaria e guardiano del trust, di incaricare un Avvocato esperto in materia di trust mentre Mario incarica uno studio bolognese.

- L'obiettivo è quello di arrivare ad una definizione economica di liquidazione della posizione beneficiaria, tenendo in considerazione che:
- per ragioni affettive e per rispettare le volontà del padre, Anna preferisce mantenere il più possibile unito il patrimonio immobiliare;
- Mario necessita di disponibilità liquide in quanto la sua situazione debitoria nei confronti dei creditori vedrebbe eventuali proprietà immobiliari a lui intestate oggetto di pignoramento;
- Mario richiede la rinuncia di Anna alle spese ed al risarcimento dei danni per la vicenda penale dell'aggressione e delle minacce;
- Mario vuole il diritto di abitazione vitalizia sull'immobile dove risiede;
- Anna non vuole più nulla aver a che fare con il fratello Mario;
- Il trustee ha incluso nelle evidenze del trust le somme già corrisposte a Mario dal disponente prima che il trust venisse istituito;
- il trust non dispone di tutte le somme ipotizzate per liquidare la posizione beneficiaria e non ne dispone nemmeno Anna;
- il trust ha provveduto ad acquistare in asta giudiziale l'immobile dove Mario e la sua famiglia risiedono non avendone la disponibilità finanziaria e contraendo un mutuo.

- Ci siamo in primis attivati per far periziare il patrimonio immobiliare che ha evidenziato in circa €. 4.000.000,00 il valore degli immobili del fondo in trust.
- Abbiamo valutato che tipo di atto sottoscrivere per dare forma all'accordo. Abbiamo scartato l'atto notarile che avrebbe comportato un'assunzione di costi sia professionali che di Registro: infatti avrebbe indubbiamente scontato, ex art. 29 del T.U. l'imposta del 3% sulle somme in denaro e l'imposta dello 0,50% sulle remissioni di debito, oltre alle imposte di registro, ipotecarie e catastali ordinarie per l'attribuzione del diritto di abitazione, preso in considerazione nella trattativa. Da accertare l'imposizione sulla rinuncia del trustee alla pretesa sui prestiti operati dal disponente e disposti in trust.
- Inoltre, nel 2004 non era ancora stata istituita l'imposta sulle donazioni e successioni e, non essendo stato istituito alcun trust nella nostra provincia, l'agenzia delle entrate aveva accettato la tassazione fissa dell'atto; la liquidazione della posizione beneficiaria con atto notarile comportava il rischio che l'obiettivo dell'Agenzia delle Entrate si focalizzasse anche sulla tassazione di attribuzione dei beni.

- Potendo configurare il soddisfacimento delle pretese di Mario come anticipata estinzione del trust rispetto allo stesso, abbiamo escluso in fase di valutazione, che la transazione potesse scontare alcuna imposta di donazione e successione avvalendoci della franchigia di € 1.000.000,00.
- Abbiamo proposto la transazione a mezzo di scrittura privata con proposta formulata in primis dal beneficiario Mario ed accettata, attraverso trascrizione integrale, dal trustee e dalla Sig.ra Anna come beneficiaria, come guardiano e come erede dei disponenti, in modo da escludere eventuale azione di riduzione.
- Questa modalità ci ha consentito di evitare inutili spese ed anche, potendo proporre solo una corresponsione rateale, di contrastare le insistenti richieste di Mario per avere garanzie sui futuri pagamenti, in quanto tale atto è titolo esecutivo per i pagamenti in esso indicati qualora non eseguiti.
- Abbiamo gestito la transazione come una cessione di credito con proposta a data certa da parte del beneficiario uscente e accettazione che riporta integralmente la proposta, anch'essa con data certa, del beneficiario restante e del trustee.

- Abbiamo anche considerato di corredare l'accordo transattivo con:
- atto formale di accettazione di eredità;
- conseguente rinuncia all'azione di riduzione;
- rinuncia alla posizione beneficiaria (con intervento anche della moglie e della figlia di Mario);
- concessione del diritto di abitazione vitalizio sull'appartamento dove Mario risiede.
- La difficile situazione economica degli ultimi anni di Mario ha compromesso i suoi rapporti familiari, tanto che né la moglie né la figlia si sono dimostrate disponibili a sottoscrivere con lui alcun accordo transattivo, per cui abbiamo deciso di includere nelle premesse dell'accordo di transazione e di rinuncia tutti quegli elementi che sarebbero potuti valere come rinuncia all'azione di riduzione e rinuncia alla posizione beneficiaria.

- Per quanto riguarda la valutazione economica, d'accordo con la Sig.ra Anna, considerata l'accertata rilevante svalutazione dei beni immobili e il prospettico ulteriore impoverimento del mercato, considerato in contrapposizione il valore del denaro contante e senza sottovalutare le vicende subite da Anna, l'accordo è stato trovato nella corrisponsione di una somma di € 700.000,00 nell'arco temporale di tre anni a cadenze regolari prestabilite, senza alcuna concessione di diritto d'abitazione vitalizio sull'immobile acquistato all'asta giudiziale.
- Con il pagamento dell'ultima rata si sono definitivamente consolidate le rinunce alle quali il beneficiario si è impegnato.
- Abbiamo recentemente provveduto a modificare la legge regolatrice del trust, dal diritto inglese alla Legge di Jersey.

Obiettivi raggiunti

- Rispetto del progetto di tutela ed unità del patrimonio dei Disponenti
- Doveri di mantenimento nei confronti dei Disponenti
- Compensazione dei disequilibri nelle precedenti elargizioni tra i Beneficiari Finali
- Tutela del patrimonio dei Beneficiari Finali
- Liquidazione di una posizione beneficiaria quando le volontà non collimano
- Adeguamento nel tempo dello Strumento alle vicende di vita dei protagonisti
- Ruolo strategico del Trustee professionale, scevro da coinvolgimenti personali


Il caso di Fabio e Marcella.....

- Questo caso è molto più recente ed è rappresentativo di molte situazioni familiari attuali.
- Fabio e Marcella sono due medici: Fabio è un chirurgo estetico ed opera in una clinica privata mentre Marcella è in prima linea in pronto soccorso in un ospedale pubblico. Si sono conosciuti durante gli studi universitari e non si sono più lasciati: dal loro matrimonio sono nati due figli, oggi adolescenti.
- La professione di entrambi è a rischio, sia sotto il profilo professionale che sanitario, soprattutto in questo momento di emergenza.
- Quando sono venuti da me volevano creare uno strumento che rispecchiasse e tutelasse il loro progetto di vita, la coesione della loro famiglia, il benessere dei componenti ed assicurasse, soprattutto per i loro figli, una tutela per la realizzazione delle loro aspettative future.

Il caso di Fabio e Marcella.....

- Abbiamo istituito un trust con un atto istitutivo che si proietta nel tempo per realizzare il loro programma; all'interno del fondo in trust Fabio e Marcella hanno destinato quella parte del loro patrimonio che hanno ritenuto necessaria per dare una base concreta alla realizzazione delle loro aspettative, riservandosi nel tempo ulteriori destinazioni, man mano che lo riterranno opportuno o che ne avranno la disponibilità.
- A latere hanno anche deciso di lasciare un testamento per disciplinare l'eventuale destinazione di ciò che non è stato destinato in trust, nella malaugurata ipotesi che vengano a mancare.

Il caso di Fabio e Marcella.....



Grazie per l'attenzione

- Sabrina Numa
- numa@argostrustees.it
- 3486027692 – 05431716258
- ARGOS Trustees srl

Professionisti Accreditati
ASSOCIAZIONE IL TRUST IN ITALIA

Trustee
& Guardiani
Professionali
ISCRITTO AL REGISTRO
ASSOCIAZIONE IL TRUST IN ITALIA